

## Legge n. 98/2013 alcune novità del Decreto "Fare" 69/2013

### 1. Premessa

**Il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013** (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50), entrato in vigore il 22 giugno 2013 (art. 86 del Decreto medesimo) è stato emanato dal *Governo Letta* considerando "la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese".

Trattandosi di provvedimento avente forza di legge ed emanato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, **Il Decreto legge n. 69** doveva essere **convertito in legge** ordinaria dal Parlamento entro 60 giorni, ovvero entro il 21 agosto 2013; il che è avvenuto con la **Legge 9 agosto 2013 n. 98**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 194 20-8-2013, Supplemento Ordinario n. 63, ed **entrata in vigore il 21 agosto 2013**.

**Gli articoli del provvedimento legislativo che riguardano la sicurezza e igiene del lavoro e l'antincendio sono i seguenti:**

- **Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)**
- **Art. 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)**
- **Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)**
- **Art. 42 e 42-bis (Soppressione certificazioni sanitarie)**

**Gli articoli** sui quali si concentra la maggiore attenzione sono il **32 e 35**, che **modificano il D.Lgs. n. 81/2008**, Testo Unico di Sicurezza e Salute del Lavoro, e **introducono alcune novità in materia di obblighi di legge** per:

- **cantieri**
- **appalti**
- **valutazione dei rischi nelle piccole imprese**
- **notifiche e le comunicazioni in caso di infortunio**
- **lavoratori con contratti di breve durata**, cioè fino a cinquanta giornate nell'anno solare di riferimento.

### **Aumento delle sanzioni penali, pecuniarie ed amministrative**

**E' stato convertito con la legge 99/2013 anche il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76** (*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*) , **che, all'art. 91, ha innalzato tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6% ed aumentato quindi il costo economico della mancata prevenzione e protezione per la violazione delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, ha così modificato il D.Lgs. n. 81/2008.**

**Le nuove sanzioni scattano per i verbali di prescrizione contestati dal 1° luglio 2013, e non hanno alcuna valenza retroattiva.** Nel complesso **la semplificazione annunciata resta in sospenso**, aumentano i decreti applicativi del D.Lgs. n. 81/2008, quando già molti di quelli precedentemente previsti non sono ancora stati emanati. Più che una semplificazione vediamo un annuncio di semplificazione, ancora tutta da farsi, e da valutare attentamente una volta che i relativi decreti verranno emanati.

## 2. Volontari

La legge 98/2013 definisce in modo più particolareggiato e dettagliato le caratteristiche dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del volontariato e soggetti ai soli obblighi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

La lettera 0a) dell'articolo 32, comma 1 (che modifica il comma 12 bis dell'art. 3, TU n. 81 del 2008) estende - con alcune specificazioni - ad altri soggetti la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro già vigente per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

L'estensione riguarda (in aggiunta ai volontari, ivi compresi quelli che effettuano servizio civile, già previsti dal TU) i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale, i direttori artistici ed i collaboratori tecnici, con riferimento alle prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, i soggetti che svolgono attività (gratuitamente o con rimborsi o premi o compensi) nell'ambito di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di: associazioni sportive dilettantistiche; CONI; Federazioni sportive nazionali; Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE); enti di promozione sportiva; altri organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche e che siano riconosciuti dai suddetti enti.

Si badi bene, **non si tratta** in modo generalizzato di tutti quei soggetti che prestano la propria attività "in favore delle associazioni di promozione sociale, e delle associazioni sportive dilettantistiche, ma solo di quelli tra questi soggetti che simultaneamente "prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese".

Peraltro qualora questi volontari operino in luoghi ove vi sia un datore di lavoro (o più di uno) con propria organizzazione lavorativa, subentrerà a carico di detto datore di lavoro il rigoroso obbligo di dettagliata informazione sui rischi specifici e sulla misure di prevenzione ed emergenza adottate in tali ambiti lavorativi.

## 3. L'Incaricato a Sovrintendere la cooperazione e il coordinamento tra imprese negli affidamenti di lavori, servizi e forniture

La modifica dell'art. 26, comma 3, prevede per alcune tipologie di committenti che svolgono attività a basso rischio lavorativo infortunistico la possibilità (non l'obbligo si badi bene) di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), che è obbligo del Datore di lavoro e/o del Dirigente, con l'individuazione di un «*incaricato*», in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta".

L'«*incaricato*» dovrà:

- **sovrintendere la cooperazione e il coordinamento** tra imprese negli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
- **ovviamente essere individuato**, quanto meno a fini probatori, **per iscritto**, e sempre a fini probatori, **con data certa, e con accettazione scritta** dell'incarico (accettazione che, sempre a fini probatori, dovrà risultare munita di data certa).

**Dunque si lascia al committente datore di lavoro, la facoltà di non elaborare il Duvri a condizione di individuare il proprio "Incaricato a Sovrintendere la cooperazione e il coordinamento".**

L'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la seguente opportuna precisazione, logica e di buon senso:

"dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera": occorre dunque dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.

Va aggiunto poi che l'individuazione di cui sopra non è una mera attività formale, ma si sostanzia di precisi contenuti, e quindi tale individuazione sia valida se di conto da un lato del fatto che l'incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e dall'altro del contenuto dettagliato dell'incarico "per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento".

**Perciò il contratto deve attribuire a tale incaricato espliciti poteri** quali:

**a) il potere-dovere di verificare**, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di cooperazione e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;

**b) il potere-dovere di organizzare tra i datori di lavoro**, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

**c) il potere-dovere di segnalare al datore di lavoro committente o al dirigente**, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di cooperazione e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

**d) il potere-dovere di sospendere**, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Come detto **la possibilità di scelta tra il DUVRI e l'«incaricato» riguarda i soli casi in cui l'attività del committente risulti a BASSO RISCHIO** sulla base di quanto dovrà essere definito da specifico decreto applicativo previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici dell'INAIL, **in mancanza del decreto non sarà possibile scegliere l'incaricato in sostituzione del DUVRI.**

**Tuttavia questa semplificazione, che rende un poco il decreto "del fare" un decreto "dell'annunciare" resta sospesa perché "l'individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL".**

La legge di conversione ha arricchito gli indici per individuare le attività a basso rischio anche alle **Malattie professionali**, ma resta sempre in sospeso la novità, in attesa di un decreto che nel migliore dei casi verrà emanato entro un anno, nel peggiore dei casi dopo anni, come l'esperienza dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 626/94 prima e del D.Lgs. n. 81/2008 poi insegna.

Viene **estesa la possibilità di non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno**, intendendo per **uomini giorno** l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla **somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento** delle attività considerato con riferimento **all'arco temporale di un anno** dall'inizio dei lavori.

#### **4. Esonero dall'Obbligo del DUVRI per contratti di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno**

La Legge n. 98/2013 modifica l'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008 anche al comma 3 bis 4 prevedendo che **l'esenzione dall'obbligo del DUVRI vale per lavori di durata inferiore a 5 uomini/giorno**, e che quindi nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, della durata superiore a cinque uomini-giorno, il DUVRI è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall'attività lavorativa classificata a basso rischio:

**in tal caso il DUVRI può essere sostituito dall'individuazione di un «incaricato», che può così sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, ed anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.**

## 5. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

Viene correttamente trasferito all'ente pubblico l'obbligo di fornire alla Asl le informazioni che già possiede per far fronte all'obbligo di *Notifica all'organo di vigilanza competente per territorio dei nuovi insediamenti*, ma questo solo quando verrà approvato l'ennesimo decreto applicativo, nel frattempo restano fermi gli obblighi attuali di notifica preventiva alla Asl a cura del datore di lavoro.

## 6. Verifiche periodiche di attrezzature

L'attuale inefficiente sistema pubblico delle verifiche periodiche viene modificato introducendo modalità che consentono **alle imprese di procedere comunque alle verifiche avvalendosi se necessario di soggetti privati abilitati** adeguatamente responsabilizzati dalla norma, allo svolgimento delle stesse.

La lettera f) modifica le procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro da parte dei soggetti pubblici e privati competenti (art. 71 del TU).

Si tratta di una novità sicuramente rilevante. In primo luogo, i termini per effettuare la prima verifica delle attrezzature di lavoro sono ridotti **da sessanta a quarantacinque giorni**. Il termine decorre, però, dalla **"messa in servizio"** delle attrezzature e non già dal momento della richiesta da parte del datore di lavoro (a differenza di quanto previsto precedentemente dall'art. 71, comma 11, del D.Lgs n. 81/2008 e dal DL 69/2013). La modifica introduce un aggravio per le aziende perché **impone impropriamente una verifica subito dopo la messa in servizio** (quindi per una attrezzatura del tutto nuova) e non alla scadenza della periodicità prevista dall'allegato VII (come, invece, indicato dal DM 11/4/2011). Si tratta, in effetti, di un intervento contrario allo spirito della norma secondo cui le verifiche periodiche devono essere volte a valutare nel tempo lo stato di "conservazione e di efficienza" delle attrezzature.

Restano confermati sia la competenza dell'Inail allo svolgimento della prima verifica sia l'iter procedurale.

Un'importante semplificazione riguarda, invece, le verifiche successive alla prima: **il datore di lavoro può infatti liberamente scegliere se affidare la verifica delle attrezzature ad un soggetto pubblico o ad uno privato abilitato. Viene meno, così, l'obbligo di rivolgersi alle ASL e di attendere l'esito della richiesta.**

Il testo così modificato, inoltre, appare incongruente sia con il comma 12 dello stesso art. 71 sia con il DM 11 aprile 2011.

## 7. Esoneri dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui Cantieri mobili e Temporanei (art. 88 D.Lgs n. 81/2008)

La **lettera g)** (che modifica l'art. 88, comma 2, lett. g-bis) **esclude** dall'ambito di applicazione di norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro relative ai cantieri temporanei o mobili, **i piccoli lavori la cui durata presunta non sia superiore ai dieci uomini-giorno, per la realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, sempre che non esponano i lavoratori ai rischi previsti nell'allegato XI del TU**. Inoltre, l'esclusione per i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento - già prevista nella disciplina fino ad ora vigente - viene subordinata alla medesima condizione (assenza di rischi) anziché alla condizione che essi non comportino lavori edili o di ingegneria civile.

La successiva **lettera g-bis)** (che introduce il comma 2-bis all'art. 88 del TU) prevede che le disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, relative ai cantieri temporanei o mobili, si applichino agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita.

## 8. Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), e del fascicolo dell'opera

La Legge n. 98/2013 prevede l'ennesimo **Decreto Ministeriale di individuazione di modelli semplificati** per la redazione del PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA, DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E DEL FASCICOLO DELL'OPERA. "fermi restando i relativi obblighi". Importante precisazione quest'ultima, che significa che i

*“modelli semplificati” dovranno comunque rappresentare una valutazione di tutti i rischi lavorativi , nessuno escluso, e includere sempre e comunque tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione.*

### **9. Modifiche al codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163-2006)**

il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) è stato modificato dai **commi 4 e 5 dell' articolo 32**, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita l'individuazione di modelli semplificati per la redazione - nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti pubblici - del piano di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo non sia richiesto dalla disciplina generale).

Anche il **comma 7-bis dell'articolo 32**, modifica il codice dei contratti pubblici e riguarda la disciplina del criterio del **prezzo più basso nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**. La novella prevede che il prezzo più basso venga altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale - valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Il costo del personale non figura più elemento di prezzo e, quindi, non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.**

### **10. Modifiche al DPR n. 1124/1965**

I **commi 6 e 7** modificano il DPR 1124/1965.

**In primo luogo, si elimina – a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del SINP - l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro (art. 54 del DPR 1124/1965)** - obbligo che riguarda gli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

In secondo luogo – a decorrere **dal 1 gennaio 2014** (in contraddizione con quanto previsto al successivo comma 7) - si introduce la comunicazione telematica da parte dell'Inail ad altre pubbliche amministrazioni relativamente ai dati degli infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. Si tratta di una ipotesi di semplificazione utile in quanto elimina un onere per il datore di lavoro e impone alle pubbliche amministrazioni di dialogare attraverso strumenti informatici (il SINP).

Sempre con riferimento agli infortuni mortali e a quelli con prognosi superiore a trenta giorni, **si limita l'obbligo**, per la Direzione territoriale del lavoro, di procedere ad un'inchiesta ai casi in cui vi sia una istanza da parte del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL.

## **11. Prevenzione incendi**

L'art. **38** introduce modifiche al DPR 151/2011 in tema di prevenzione incendi.

La prima modifica prevede un'esenzione per la presentazione delle istanze preliminari per la valutazione dei progetti (art. 3 del DPR), limitatamente agli enti e privati di nuove attività introdotte dall'allegato I dello stesso DPR, qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

La seconda modifica introduce una proroga per i responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del D.P.R. 151/2011 che potranno presentare le istanze di cui agli artt. 3 e 4 del DPR citato, entro tre anni, invece che entro i due precedentemente previsti, dalla data di entrata in vigore del DPR 151 e quindi entro il 7 ottobre 2014.